

Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale).

Art. 1 finalità

Art. 2 requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

Art. 3 modalità di iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

Art. 4 sospensione e cancellazione dall'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

Art. 5 tipologie di intervento

Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 modalità di presentazione delle domande di incentivo

Art. 8 modalità di assegnazione degli incentivi

Art. 9 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Art. 10 modalità di erogazione degli incentivi

Art. 11 rendicontazione della spesa

Art. 12 disposizioni di rinvio

Art. 13 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale):

a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23/2014, di seguito elenco;

b) le ipotesi di sospensione e cancellazione dall'elenco;

c) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

d) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale e il patrocinio della giornata del commercio equo e solidale e della fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale, di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 della legge regionale 23/2014.

art. 2 requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. Sono iscritti nell'elenco i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 23/2014, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non perseguire scopo di lucro. L'attività non lucrativa dev'essere specificata nell'atto costitutivo o nello statuto e dev'essere previsto il divieto di distribuire gli utili ovvero il rimando alle leggi in materia mutualistica;

b) essere organizzati in forma collettiva con un ordinamento a base democratica. Le decisioni concernenti i piani strategici-operativi, l'investitura nelle cariche sociali, le modifiche statutarie ed il bilancio o il rendiconto sono assunte secondo regole ispirate al principio democratico;

c) operare in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni. Il richiedente deve avere nel territorio regionale la sede legale o almeno una sede operativa, dotata di struttura organizzativa, ed essere attivo da almeno tre anni nell'attività del commercio equo e solidale.

d) appartenere ad una delle seguenti categorie:

- 1) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
- 2) soggetti che stipulano gli accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente di cui all'articolo 2 della legge regionale 23/2014;
- 3) soggetti che a prescindere dalle loro attività istituzionali svolgano congiuntamente le seguenti attività:
 - 3.1) distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23/2014;
 - 3.2) educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
 - 3.3) formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

art. 3 modalità di iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. I soggetti che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda, utilizzando il modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, reperibile sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it), inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

2. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda;
- b) atto costitutivo;
- c) documentazione atta a comprovare l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punti 1), 2) e 3);
- d) statuto;
- e) bilancio annuale ovvero rendiconto dell'ultimo esercizio regolarmente approvato;
- f) relazione sull'attività svolta ai fini dell'accertamento della triennalità di operatività in regione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente per iscritto all'Ufficio regionale competente qualsiasi variazione ai dati o ai documenti comunicati ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1.

4. I soggetti iscritti nell'elenco trasmettono annualmente all'Ufficio regionale competente il bilancio annuale ovvero il rendiconto dell'ultimo esercizio, entro sei mesi dalla sua approvazione, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

art. 4 sospensione e cancellazione dall'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. L'Ufficio regionale competente, qualora riscontri una delle circostanze sottoelencate, assegna un termine di sessanta giorni per regolarizzare e fornire chiarimenti:

- a) la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di verifica dei requisiti di iscrizione;

c) la mancata trasmissione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Ufficio regionale competente provvede alla cancellazione dall'elenco.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile per una sola volta su istanza motivata dell'organizzazione del commercio equo e solidale da presentarsi prima della scadenza del termine medesimo.

art. 5 tipologie di intervento

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23/2014 sono finanziate le seguenti tipologie di intervento:

a) le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;

b) le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23/2014;

c) le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;

d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

e) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4 della legge regionale 23/2014.

2. L'Amministrazione regionale cura la creazione di un'apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi e promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

3. Nell'ambito delle tipologie di intervento di cui al comma 1, sono finanziate prioritariamente quelle di cui alle lettere a), b), c) e d).

4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23/2014 sono finanziate la partecipazione alla giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell'elenco nonché alla fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

5. Le risorse annualmente stanziare sono così ripartite:

a) 60 per cento a favore delle iniziative di cui al comma 3;

b) 10 per cento a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera e);

c) 20 per cento a favore della fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale;

d) 10 per cento a favore della giornata del commercio equo e solidale.

6. Al termine dell'istruttoria delle domande relative alle iniziative di cui al comma 4, le risorse residue sono riassegnate a favore delle domande relative alle iniziative di cui al comma 1 non soddisfatte per mancanza di risorse disponibili.

7. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese per la produzione di materiale informativo e didattico;
 - b) spese per la promozione dell'iniziativa;
 - c) spese per docenze svolte da personale esterno all'organizzazione che beneficia del incentivo, comprensive degli eventuali costi sostenuti per l'uso di mezzi di trasporto;
 - d) spese per l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento dell'iniziativa;
 - e) spese per il noleggio di mezzi di trasporto utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa.
3. Per la realizzazione della giornata del commercio equo e solidale nonché della fiera di cui all'articolo 5, comma 4, sono finanziate le spese di cui al comma 2, lettere b) e d).
4. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili.

art. 7 modalità di presentazione delle domande di incentivo

1. La domande di incentivo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, reperibile sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it), corredata della documentazione ivi prevista, è presentata, a partire dal giorno 1 marzo ed entro il termine perentorio del 30 maggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale, all'Ufficio regionale competente prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferisce.
2. La domanda è presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
3. La domanda si considera validamente inviata se:
 - a) firmata in originale, corredata dalla documentazione richiesta unitamente ad un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, qualora inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) inviata dall'indirizzo PEC dell'organizzazione richiedente;
 - c) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
4. La data di ricevimento della domanda è determinata:
 - a) dalla data e ora di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di incentivo.
5. Con la medesima domanda possono essere finanziate più iniziative. Il beneficiario dell'incentivo non può presentare un'altra domanda prima che siano decorsi nove mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

art. 8 modalità di concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi a seguito dell'istruttoria con procedura valutativa a sportello, ai sensi dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 sulla base dell'attività di istruttoria e valutazione delle domande.
2. Il contributo concesso per ogni domanda non può essere inferiore a 1.000,00 euro e superiore a 5.000,00 euro.
3. La concessione degli incentivi è disposta nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ed eventuali risorse derivanti anche da rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

4. Gli incentivi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.
5. L'Ufficio regionale competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, le modalità per la rendicontazione e i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione di cui all'articolo 9.

art. 9 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - b) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 10 modalità di erogazione degli incentivi

1. L'incentivo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 11, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione della spesa da parte dell'Ufficio regionale competente.
2. L'incentivo può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, in conformità alla legge regionale 7/2000.

art. 11 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione a titolo di rendicontazione secondo le modalità indicate nella comunicazione di concessione dell'incentivo.
2. Il termine per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
3. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine di cui al comma 2, per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga ovvero di presentazione della richiesta stessa oltre la scadenza, fino ad un massimo di sei mesi, del termine di cui al comma 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio regionale competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di incentivo.
5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato e assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio regionale competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla revoca dell'incentivo.

7. Ai fini della rendicontazione della spesa ammessa a incentivo, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine di cui al comma 2, la seguente documentazione:

a) per le associazioni senza fine di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

c) per tutti i soggetti beneficiari, relazione illustrativa finale della manifestazione o iniziativa realizzata, copia del materiale realizzato e il bilancio finale entrate/spese.

art. 12 disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE